



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Presidente
MAURO DI MARZIO Consigliere
MARCO MARULLI Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere
REGGIANI ELEONORA Consigliere rel.

Oggetto

ASSEGNO DIVORZILE

Ud. 12/04/2022-CC
R.G. N. 3332/2018
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 3332/2018

promosso da

(omissis)

, elettivamente domiciliata in (omissis)

, presso lo studio dell'avv. Prof. (omissis)

, che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

(omissis)

, elettivamente domiciliato in (omissis)

, presso lo studio dell'avv. (omissis),

rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4798/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 17/07/2017;

letti gli atti e i documenti di causa;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dalla dott.ssa ELEONORA REGGIANI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21279/2015, pubblicata il 22/10/2015, dichiarava lo scioglimento del matrimonio dei



coniugi a separazione personale dei coniugi (omissis)
e (omissis), ponendo a carico di quest'ultimo il pagamento di un assegno in favore della ex moglie di € 2.500,00 mensili, rivalutabile annualmente.

Avverso tale decisione (omissis) proponeva appello, contestando la debenza dell'assegno divorzile. L'appellata, nel costituirsi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione avversaria e proponeva appello incidentale, per ottenere il ripristino della copertura assicurativa per le spese mediche, concordata a carico del marito in sede di separazione consensuale, in ragione dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute.

La Corte di merito, con la sentenza in questa sede impugnata, in parziale accoglimento dell'appello principale, rideterminava l'assegno divorzile in € 1.000,00 mensili e rigettava l'appello incidentale.

Avverso tale statuizione, (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L'intimato si è difeso con controricorso, depositando anche memoria ex art. 380 *bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, in combinato disposto con l'art. 438 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente rivalutato *in peius* il *quantum* dell'assegno divorzile, senza correttamente valutare l'esistenza, in capo alla ricorrente, dei mezzi adeguati e della sua impossibilità di procurarseli, in aperta violazione del dettato normativo di riferimento e della costante giurisprudenza di legittimità che attribuisce, a tal fine, rilievo al tenore di vita durante la convivenza coniugale, nella specie sostituito con la valutazione della sussistenza o meno dell'indipendenza economica.



Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte di appello posto a fondamento della propria decisione le prove offerte dalla ricorrente e, per quelle esaminate, non prudentemente apprezzate, in particolare con riferimento alla documentazione relativa al reddito di (omissis) (dalla quale si evinceva che quest'ultima viveva soltanto dell'assegno pagato dall'ex marito), alle risultanze relative alla sua permanenza a (omissis) (ove si era recata per assistere la madre morente), ai viaggi e all'attività di fotografa dalla stessa svolta, risalenti a più di 20 anni prima, senza che emergesse la percezione di guadagni dalla menzionata attività. È anche criticata la non adeguata valutazione delle consistenze patrimoniali e reddituali dell'ex coniuge, pure menzionate, in particolare senza considerare che dai siti internet documentati emergeva che l'immobile di proprietà del controricorrente era offerto in affitto per brevi soggiorni turistici, come *bed and breakfast* o come residenza temporanea, e genericamente menzionando il conto corrente cointestato con la nuova compagna.

Con il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato nuovamente con la lettera B invece che con la lettera C), è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d'appello esaminato la documentazione medica fornita dalla ricorrente in primo e in secondo grado. La ricorrente ha evidenziato che, in sentenza, è stato attribuito rilievo al fatto che, all'udienza presidenziale, aveva dichiarato di avere rinunciato a un trattamento previdenziale, di cui avrebbe potuto beneficiare in relazione a patologie risalenti nel tempo e precedenti alla separazione (p. 4-5 della decisione impugnata), ma la parte, in corso di giudizio, aveva prospettato patologie attuali, che comportavano spese rilevanti per cure mediche.



Con il quarto motivo di ricorso, è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d'appello esaminato adeguatamente la situazione reddituale e contabile, omettendo, in particolare, di valutare le risultanze relative ai redditi da quest'ultimo conseguiti con l'utilizzazione come *bed and breakfast* o come residenza temporanea dell'immobile di sua proprietà sito in (omissis), pure documentate dalla ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta dei nuovi difensori in data 27/04/2012.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Come correttamente ribadito da ultimo da questa Corte, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa, cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che - nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge, che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 09/08/2019).



Parte ricorrente ha dedotto che, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, ma non ha illustrato quale fosse in concreto e, soprattutto, non ha dedotto quale contributo essa avesse dato alla formazione del patrimonio familiare e a quello dell'ex marito durante la convivenza, offrendo in questo modo una censura alla decisione troppo generica per poter essere valutata.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché, nonostante sia prospettata la violazione di legge, in realtà, è criticata la valutazione in fatto operata dal giudice di merito.

Com'è noto, la doglianza circa la violazione di legge, riferita alla valutazione delle risultanze istruttorie, riassunta dall'art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleggi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, anche senza valutare alcuni elementi rilevanti, la censura è ammissibile solo ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ma nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità (v. da ultimo Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 e Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).

E, in effetti, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le



cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (così Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021).

In tale quadro, la censura non può neppure essere riqualficata, qualificando il vizio come violazione del novellato art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., poiché la norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico.

In altre parole, l'omesso esame di elementi istruttori può integrare il vizio appena descritto solo quando tale omissione determini l'omesso esame di un fatto storico, primario o secondario, rilevante ai fini della decisione e discusso dalle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 27415/2018).

Il libero convincimento del giudice è, dunque, sindacabile, per mancato esame di fatti storici, anche se veicolati da elementi indiziari non considerati dal giudice, nonostante siano decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (Cass., Sez. 1, n. 10253/2021).

Costituisce, in sintesi, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio "fatto", un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018).

Non costituiscono, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello.



In tale quadro, come sopra anticipato, è evidente che le censure riportate nel primo motivo di ricorso sono inammissibili perché costituiscono critiche alla valutazione delle variegate risultanze processuali operata dal giudice di merito ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, effettuata contrapponendo ad essa un'altra valutazione.

4. Il terzo motivo è inammissibile perché è del tutto generico in ordine alle spese da sostenere e alla patologia dalla quale la parte ha allegato di essere afflitta, non consentendo al giudice di legittimità di operare la valutazione di decisività, ai fini del giudizio, della documentazione, che, invece, come sopra evidenziato, avrebbe dovuto rappresentare fatti storici determinati, dedotti e non valutati.

5. L'ultimo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Con riguardo alle consistenze reddituali e contabili in generale riferite al controricorrente, risultano effettuate allegazioni del tutto vaghe e comunque volte a stigmatizzare in generale il contegno processuale della controparte ritenuto genericamente non collaborativo.

Dalle allegazioni della ricorrente non si rinvengono, in sintesi, fatti specifici, dedotti ritualmente nel contraddittorio delle parti e non esaminati dal giudice di merito, che questa Corte possa concretamente valutare al fine di verificare la fondatezza del motivo.

La censura difetta pertanto del requisito di specificità richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

È infondata, invece, la critica riferita alla dedotta utilizzazione dell'immobile di proprietà del controricorrente per lo svolgimento dell'attività di *bed and breakfast* o di residenza temporanea.



Parte ricorrente ha dedotto di avere prodotto documentazione in grado di dimostrare la percezione di ulteriori redditi da parte del controricorrente, derivanti dall'impiego dell'immobile di proprietà dell'ex marito come bed and breakfast o come residenza temporanea, senza aggiungere alcunché.

Nell'illustrazione del secondo motivo, esaminato in precedenza, la ricorrente ha precisato che si tratta di documentazione relativa a siti internet che pubblicizzano la proprietà dell'ex coniuge quale *loft* da locare per brevi soggiorni (p. 20-21 del ricorso).

In assenza di ulteriori elementi, tale documentazione non reca la dimostrazione dell'effettiva creazione di reddito derivante dall'utilizzazione commerciale del bene, ma solo un'offerta al pubblico, sicché la documentazione prospettata non si rivela in grado di rappresentare fatti che, se fossero stati valutati, avrebbero potuto comportare una diversa valutazione del giudice di merito.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. In considerazione delle incertezze interpretative sul tema della determinazione dell'assegno divorzile (il ricorso è stato proposto prima che intervenissero le Sezioni Unite con la sentenza n. 18127 del 2018), sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. Ma non sono sicura.

8. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

9. In applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.



P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2022.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

